

giugno 1908; dal che deriva che le sovvenzioni non possano avvenire se non a favore degli impiegati di cui è fatta menzione all'art. 12 di detta legge 1908, articolo che riguarda la cessione dello stipendio agli impiegati non dipendenti dallo Stato e che appresso si trascrive: "Gli impiegati che abbiano stabilità d'impiego che conferisca diritto a pensione e a indennità e siano provvisti di uno stipendio od altro assegno fisso e continuativo, dipendenti dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza, dai monti di pietà, dalle camere di commercio, dagli istituti di emissione, dalle casse di risparmio e dalle compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari e marittimi, possono cedere una quota di questi emolumenti goduti alla data della cessione, non superiore al quinto del loro ammontare netto".

Il Direttore Generale sottopone la richiesta dell'Ufficio di Credito del Pubblico Impiego all'On. Consiglio di Amministrazione, perché voglia decidere in merito e perché, accogliendola, voglia stabilire la somma da mettere a disposizione dell'Ufficio stesso per le opere,